

## **Relazione 28 febbraio 2017**

La disciplina dell'art. 12 della l. 31 dicembre 2012, n. 247, ed in sede attuativa del d.m. 22 settembre 2016, si colloca in un contesto che va dall'intervento anticipatore del d.lgs. 4 maggio 2006, n. 182, per il notariato, all'intervento tendenzialmente generale di cui all'art. 3, comma 5, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in l. 14 settembre 2011, n. 148 (modificato dalla l. 12 novembre 2011, n. 183, dal successivo d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214, ed infine dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27), ed attuato con il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ma subito derogato per le categorie forse più significative, dando quindi luogo all'intervento specifico per gli avvocati, appena ricordato, ed a quello ancora di là da venire per gli esercenti le professioni sanitarie, previsto dall'art. 3, comma 2, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in l. 8 novembre 2012, n. 189.

Una linea di tendenza ricorrente in questa vicenda decennale parrebbe forse quella rappresentata da un certo scollamento fra gli obiettivi dichiarati e gli esiti raggiunti. Così, nel 2006 una riforma condivisa col notariato ha posto le premesse sostanziali per una giurisprudenza che in nome del principio della "tasca profonda" ha trasformato il notaio in un assicuratore del buon esito dell'affare immobiliare, portando ai limiti dell'insostenibilità lo stesso meccanismo assicurativo. Nel 2011 di una legge che voleva liberalizzare drasticamente le professioni e forse anche smantellare il sistema ordinistico, sull'onda di ben noti impulsi europei, è rimasta una disciplina che in sostanza introduce un ulteriore vincolo, appunto l'obbligo assicurativo, la cui ottemperanza è garantita per lo più proprio da quel sistema. Nel 2012 la disciplina che voleva rappresentare una sorta di controriforma che ripristinasse la dignità della professione forense contro le "lenzuolate" dei liberalizzatori ha scelto di raggiungere lo scopo di ridurre il numero abnorme degli avvocati soprattutto con degli strumenti tipicamente mercatistici, cioè subordinando la permanenza nell'albo forense alla sussistenza di certi requisiti di solidità economica (previdenza obbligatoria a prescindere dal reddito, numero minimo di affari trattati per

anno, nonché per l'appunto l'obbligo assicurativo, etc.) poco compatibili con l'antica idea di una professione intesa anzitutto come titolo di merito intellettuale più che come attività imprenditoriale.

In questo panorama si collocano le nuove assicurazioni obbligatorie del d.m. in esame. Al riguardo, l'uso del plurale è pienamente giustificato, in quanto non si tratta solo dell'assicurazione contro la responsabilità civile, cui hanno riguardo le altre normative citate con riguardo a differenti categorie professionali, ma anche di quella contro gli infortuni (in pratica solo quelli *in itinere* salvo casi di scuola), che in questo panorama appare come un *ἄπαξ λεγόμενον*. In questa sede ci limiteremo a confrontare i modelli che le varie discipline oggi in vigore per le professioni legali propongono con riguardo ad una questione fondamentale: chi paga i premi?

Ci sembra si possano identificare almeno tre modelli. Anzitutto vi è quello del notariato, in cui è il Consiglio Nazionale a pagare per tutta la categoria, per cui non possono esserci notai scoperti, ma si crea in capo all'ente esponenziale un carico che sta diventando insostenibile (anche per il peggioramento delle condizioni economiche della categoria, alle prese con una crisi del mercato immobiliare inimmaginabile nel 2006).

Vi è poi quello della responsabilità civile forense, in cui ciascun avvocato deve pagare, se del caso avvalendosi di convenzioni negoziate con le compagnie assicurative dal Consiglio Nazionale o da altri enti. Pertanto, da una parte, potrà sempre accadere che qualche obbligato, senza necessariamente essere in tempi rapidi scoperto dall'ordine competente, non adempia o addirittura risulti magari inassicurabile, o quanto meno inassicurabile alle condizioni previste dal d.m., ad esempio per la rischiosità del settore in cui opera, non essendoci obbligo a contrarre per le compagnie (si potrebbe poi anche pensare al caso estremo di un avvocato, molto impegnato in un certo tipo di contenzioso, boicottato abusivamente da un cartello di compagnie). Di conseguenza, occorrerebbe pensare magari ad un fondo per le vittime di illeciti non coperti, come nella circolazione stradale, e quantomeno porsi il problema della valutazione di come tutto ciò andrebbe ad

incidere sull'esercizio della "libera" professione. Dall'altra parte, tale sistema può consentire meccanismi che potremmo chiamare di *bonus/malus*, che cioè varino il premio a seconda delle condotte tenute da ognuno, e diluisce il carico tra tanti soggetti: e questi sono aspetti che possiamo considerare in termini positivi.

Vi è, infine, il peculiare modello accolto con riguardo all'assicurazione forense per gli infortuni, in cui alcuni avvocati parrebbero dover coprire, oltre a dipendenti e praticanti, pure altri avvocati loro collaboratori, con una delle rare epifanie a livello legale, e non solo deontologico, della figura dell'avvocato parasubordinato *de facto*, che di solito non viene riconosciuta e perciò non ha accesso a tutele di tipo lavoristico. In effetti, i "collaboratori" compaiono anche nella normativa sull'assicurazione della responsabilità civile, come coloro per i cui atti l'avvocato deve rispondere e quindi assicurarsi, al pari di dipendenti, praticanti e sostituti d'udienza: sono indicati tutti coloro rispetto ai quali l'avvocato risponderebbe ex art. 2049 cc. La stessa ampiezza non è praticabile per la polizza infortuni, si pensi al sostituto d'udienza, per cui il problema di stabilire il confine dei collaboratori si pone qui in modo più serio, e si collega alla questione politica del riconoscimento dell'avvocato parasubordinato.

Si pone infine il serio dubbio del perché la medesima regola non valga anche per l'altra polizza, o *a fortiori* per la previdenza, o meglio perché, invece di seguire una logica del tutto o niente che in ambo i sensi porta ad esiti probabilmente irragionevoli, non si possa in tutte le ipotesi pensare di ripartire, come si fa tra datori di lavoro e lavoratori, le quote a carico di ciascuna parte, magari con un intervento dell'ordine o della cassa che vengano in soccorso in casi particolari, di debolezza soggettiva o di oggettiva rischiosità estrema di qualche specifico settore, dunque ricombinando assieme i tre modelli.

MARCO RIZZUTI

*Dottore di Ricerca in Diritto Civile*

*Assegnista di Ricerca – Università di Firenze*

[marco.rizzuti@unifi.it](mailto:marco.rizzuti@unifi.it)